

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 074/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 286/CGF – RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2013**

### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Prof. Cesare San Mauro, Dott. Antonino Tumbiolo, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. BERTI SERGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €20.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 12 COMMA 1, DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 1.4.2010 - NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL'11.12.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 16.4.2013)

Il sig. Sergio Berti ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n.83 del 16 aprile 2013, che lo aveva sanzionato, con la sospensione della licenza di agente di calciatori per mesi 3 e con una ammenda di €20.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Sergio Berti, agente di calciatori sulla base del deferimento della Procura Federale dell'11 dicembre 2012, per “.... violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo, dell'art. 12 comma 1, dell'art. 15 comma 6 del regolamento agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 1° aprile 2010, per aver stabilito un accordo di collaborazione e corrisposto all'Agente Federico Pastorello la somma di euro 50.000 nell'ottobre 2007 in occasione del trasferimento del calciatore Rigano al Levante.....

Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il sig. Sergio Berti ha presentato memoria difensiva, con la quale sollevava questione di inammissibilità del procedimento disciplinare per carenza di giurisdizione e/o incompetenza in ragione dell'asserito carattere di internazionalità della transazione in oggetto, ai sensi del vigente art. 25 Regolamento Agenti F.I.G.C. e sosteneva l'assoluta infondatezza degli addebiti mossi a suo carico perché non sufficientemente provati ed in ogni caso perché afferenti ad una condotta priva di rilevanza disciplinare.

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 15 aprile 2013 (Com. Uff. n .83), oggetto di impugnazione, ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione e/o di incompetenza, avanzata dal Berti “*atteso che la normativa interna è da considerarsi concorrente con quella internazionale*” e “*che la normativa cui si riferisce controparte(?) risulterebbe in vigore da data successiva a quella in cui sarebbero stati commessi i fatti*” e, considerati provati gli addebiti mossigli, lo ha sanzionato con la sospensione della licenza di agente di calciatori per mesi

3 e con una ammenda di e 20.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto articolato reclamo innanzi a codesta Corte il Berti ribadendo, da un lato, l'inammissibilità per carenza di giurisdizione e/o incompetenza dell'organo giurisdizionale adito e, dall'altro, insussistenza degli addebiti disciplinari.

In relazione al primo punto, il ricorrente dopo aver sostenuto l'applicabilità dell'art. 25 del vigente Regolamento Agenti alla fattispecie in esame, rileva che il 6° comma di tale articolo prevede che *“Nelle transazioni internazionali la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA”*, e ne fa discendere il difetto di giurisdizione/competenza della C.D.N..

In particolare, il Berti dopo essersi soffermato sulla distinzione tra transazioni nazionali e transazioni internazionali, richiamando, peraltro, l'orientamento assunto in materia da codesta Corte, ed aver qualificato, sulla base di tale orientamento, il trasferimento del calciatore Riganò al Levante quale transazione internazionale, contesta l'affermazione di principio contenuta nella decisione impugnata in ordine alla supposta concorrenza della normativa (rectius giurisdizione) interna con quella internazionale.

Le censure mosse sul punto, a parere di questa Corte meritano accoglimento.

Ed infatti, dato atto dell'indubbia applicabilità dell'art. 25 del vigente Regolamento Agenti F.I.G.C., in quanto norma di procedura, sulla cui applicabilità non rileva la data dei fatti addebitati, e dovendosi qualificare la fattispecie in esame, in conformità a quanto già sostenuto in precedenti decisioni, come transazione internazionale, ritiene la Corte di Giustizia Federale che la lettura congiunta dell'art. 32 Regolamento Agenti FIFA e dell'art. 25 Regolamenti Agenti FIGC, determini una competenza esclusiva degli Organi FIFA.

A parere di questa Corte, infatti, la concorrenza giurisdizionale prevista dalle citate norme non è reciproca; essa infatti è prevista anche a favore degli Organi FIFA per le transazioni nazionali, ma non è prevista a favore degli Organi FIGC per le transazioni internazionali.

Si ritengono assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Berti Sergio, dichiara il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**1) MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. MASSIMO CELLINO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 1, 4 E 11, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 31.1.2007**

**2) AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRESIDENTE SIG. MASSIMO CELLINO,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL'11.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013)**

Con reclamo in data 30 maggio 2013, il Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 87/CDN del 10 maggio 2013 adottata nei confronti della Società e del dott. Massimo Cellino e chiesto: in via preliminare ed in rito, l'annullamento e/o la revoca di detta decisione, con rimessione degli atti al giudice di primo grado per l'esame del merito, garantendo il diritto di difesa degli incolpati; in via principale e nel merito, l'annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti della Società e del dott. Massimo Cellino; in via subordinata e nel merito, la riduzione delle sanzioni nella misura di giustizia.

Adduce la Società, a sostegno della domanda svolta in via preliminare ed in rito, la violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata concessione del differimento della riunione del 9 maggio 2013 dinanzi alla C.D.N. richiesto con istanze in date 2-4 maggio 2013 e motivate con riguardo alla medesima causa di impedimento – la misura di restrizione della libertà personale in

carcere emessa a carico del dott. Massimo Cellino, persona fisica deferita e legale rappresentante della Società deferita a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal dott. Cellino quale Presidente del C.d.A. della Società – che aveva già indotto la Cagliari Calcio a proporre analoga precedente istanza e la C.D.N. ad accoglierla, come da delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 83/CDN del 16 aprile 2013.

Anche a seguito della opposizione al rinvio della Procura Federale, motivata con nota in data 8 maggio 2013 con riferimento alla esigenza di una celere celebrazione del procedimento così da evitare la incombente prescrizione, la C.D.N., nella riunione del 9 maggio 2013, tenutasi in assenza della Cagliari Calcio e del dott. Cellino, nonché di difese scritte da parte di questi ultimi, ha ritenuto, previo rigetto della relativa istanza di rinvio perché non corredata da copia del provvedimento restrittivo del Giudice Penale, né dalla istanza a quest'ultimo da parte del dott. Cellino volta ad ottenere l'autorizzazione alla partecipazione al procedimento pendente dinanzi alla C.D.N., pienamente fondate le responsabilità disciplinari contestate ai soggetti deferiti, irrogando al dott. Cellino la sanzione dell'inibizione per mesi 2 ed alla Cagliari Calcio la sanzione dell'ammenda per €15.000,00.

In sede di reclamo a questa Corte, la Cagliari Calcio controdeduce poi nel merito rispetto ai fatti oggetto di deferimento, difese che tuttavia non occorre in questa sede esaminare, stante la fondatezza della assorbente domanda svolta in via pregiudiziale dalla Società.

Ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia effettivamente meritevole di annullamento, atteso che le opposte determinazioni della C.D.N. in ordine all'accoglimento della prima ed al rigetto della seconda istanza di rinvio delle riunioni fissate nell'ambito del procedimento disciplinare in questione, sono state assunte con riferimento alla medesima circostanza addotta a giustificazione di entrambe le richieste della Società, circostanza da ritenersi, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie, oggettivamente di rilevanza tale, in entrambi le evenienze, da vulnerare il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa spettante alla Cagliari Calcio e da pregiudicare radicalmente ogni esercizio di detto fondamentale diritto da parte del dott. Cellino.

Quanto alla motivazione del diniego di rinvio addotta dalla C.D.N. nella decisione impugnata, basti osservare come essa, in disparte ogni valutazione di fondatezza, avrebbe dovuto in astratto condurre il primo Giudice a rigettare anche la prima istanza di rinvio, atteso che in occasione della relativa presentazione non risulta fosse stata allegata la documentazione il cui mancato corredo ha erroneamente indotto la C.D.N. a rigettare (soltanto) la seconda istanza di rinvio ed a decidere nel merito la questione, così precludendo l'esercizio pieno del diritto di difesa spettante alla Società reclamante che, pur nell'ambito di un procedimento disciplinare quale è quello in questione, deve essere garantito con riferimento ai diritti previsti dall'art. 23 e dall'art. 34, comma 6, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari, annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DEL CALC. COSTA VITTORIO AVVERSO L'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DELLA SOCIETÀ FORTIS TRANI S.R.L.** (Delibera della Commissione Accordi Economici L.N.D. – Com. Uff. n. 120 del 28.11.2012) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 21.1.2013)

Con ricorso del 27.5.2013 il calciatore Vittorio Costa ha richiesto l'annullamento della Delibera della Commissione Vertenze Economiche pubblicata in Com. Uff. n. 16/D del 21.1.2013, la quale, in accoglimento dell'appello presentato dalla S.S.D. Fortis Trani, ha annullato la Delibera della Commissione Accordi Economici L.N.D. pubblicata in Com. Uff. n. 120 del 28.11.2012, che aveva condannato la medesima società a corrispondere all'odierno ricorrente la somma di € 14.000,00 a titolo di indennità *ex art. 94 ter N.O.I.F.*.

Resiste al proposto ricorso la società convenuta, instando in via preliminare per l'inammissibilità del proposto ricorso.

Tale eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.

Dispone testualmente l'art. 49, comma 4, lett. b), C.G.S., che la Commissione Vertenze Economiche ha competenza a giudicare, *in seconda e ultima istanza* ..... in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei Campionati Nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter N.O.I.F..

Il chiaro tenore della norma non lascia spazio a dubbi ed incertezze interpretative, dovendosi concludere per la non impugnabilità delle delibera della Commissione Vertenze Economiche *in subjecta materia* e per la conseguente inammissibilità del proposto reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Costa Vittorio.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

---

**Publicato in Roma il 29 ottobre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete